



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI GENOVA**

Sezione Tecnica

ORDINANZA N. 404/2015

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Genova.

- VISTA** l'istanza in data 25 settembre 2015, assunta a protocollo n° 37497, datato 30/09/2015, con la quale la Società "RIMORCHIATORI RIUNITI PORTO DI GENOVA S.R.L.", concessionaria del servizio di rimorchio nel Porto di Genova, ha richiesto l'avvio dell'istruttoria finalizzata alla verifica della tariffa per il biennio 2016-2017, con percentuale di riduzione pari a - 1,54%, sulla tariffa in uso e relativa al biennio 2014-2015;
- VISTO** l'atto di concessione n. 10/03 in data 11 dicembre 2003 con scadenza al 31 dicembre 2020, con il quale il Capo del Compartimento Marittimo di Genova ha concesso alla Soc. Rimorchiatori Riuniti del Porto di Genova S.r.l. l'esercizio del servizio di rimorchio e di assistenza alle navi nel porto e nella rada di Genova;
- VISTO** l'atto di licenza suppletiva alla concessione n° 10/03 n° 01/2015, datato 15/07/2015, con il quale è stato autorizzato l'inserimento di due nuovi più potenti e moderni rimorchiatori "RR TURCHIA e MALTA" in sostituzione dei rimorchiatori "FRANCIA e BRASILE";
- VISTO** il Regolamento per il servizio di rimorchio delle navi nel Porto di Genova, approvato e reso esecutivo con Decreto Ministeriale in data 16 luglio 2008;
- VISTA** l'ordinanza n° 221/99, datata 26/07/1999, relativa alla determinazione della tariffa eccedente quella normale di rimorchio nel caso la prestazione del rimorchiatore venga richiesto dal Comando nave in tempi successivi all'inizio della manovra e per cause non determinate da fatti che involgono l'emergenza nave;
- VISTO** il Regolamento di sicurezza e dei servizi marittimi nel porto di Genova approvato con ordinanza n° 03/2003, datata 10/01/2003, e ss.mm.ii. In particolare l'art. 74 nella parte in cui determina gli ordinari tempi di chiamata, a cura del Comando nave, per la prestazione del servizio di rimorchio, e l'applicazione di una tariffa eccedente a quella normale di rimorchio in caso di chiamata del servizio oltre gli ordinari tempi e comunque successivi all'inizio delle manovre. Quanto sopra con esclusione di quelle chiamate determinate da fatti che involgono l'emergenza nave in fase di manovra;
- VISTA** la Circolare n° 51210 in data 30 dicembre 1995 con la quale il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha dettato i criteri da assumere quale parametro di riferimento per le tariffe dei servizi tecnico-nautici con riguardo al punto 2) della circolare stessa, laddove per VTL si intende il Volume Totale Lordo desumibile dal quadro dei calcoli della stazza nazionale;
- VISTA** la Circolare n° DEM3/1589 datata 17 giugno 2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale sono stati determinati i criteri ed

i meccanismi per la formazione delle tariffe relative al servizio di rimorchio, in applicazione dell'art. 14- bis della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 così come modificata ed integrata dal Dp n. M_TRA/DINFR/7884 datato 10 luglio 2008;

- VISTO:** il Dp n. M_TRA-PORTI/1302 datato 30 gennaio 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo al presupposto necessario per il riconoscimento del premio di produttività previsto dal punto 1), lettera A) della circolare ministeriale M_TRA/DINFR/7884 datato 10 luglio 2008;
- VISTO:** il Dp n. M_TRA-PORTI/16872 datato 28 dicembre 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativo ai criteri e meccanismi di formazione delle tariffe di rimorchio portuale, introduzione coefficienti correttivi;
- VISTO** il Dp n. M_TRA-PORTI/12595 datato 18 novembre 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale viene ribadito che la rideterminazione delle tariffe, conseguente all'obbligatoria presentazione dell'istanza tariffaria da parte del concessionario del servizio è un atto dovuto, in quanto finalizzato a ristabilire a posteriori le condizioni di equilibrio della gestione del servizio derivanti dall'applicazione dei criteri e meccanismi stabiliti dal Ministero ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 1-bis L. 84/94;
- VISTA** la Circolare prot. n° M_IT-PORTI/1396, datata 18 dicembre 2013, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ss.mm.ii.;
- VISTO** il foglio n 25.19.00/37654 datato 30/09/2015 con il quale questa Capitaneria di Porto ha comunicato alla Soc. Rimorchiatori Riuniti del Porto di Genova, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della Legge 241/90 e ss.mm.ii., l'avvio dell'istruttoria della suddetta richiesta di adeguamento tariffario;
- VISTO** il foglio prot. n. 25.19.00/38446 datato 07/10/2015, trasmesso via P.E.C., con il quale questa Capitaneria di Porto ha richiesto alle parti interessate, ai sensi e per gli effetti delle sopra richiamate Circolari, di esprimere il proprio parere nel termine di 30 giorni dalla ricezione;
- VISTA** il parere favorevole espresso dall'Autorità Portuale di Genova con foglio prot. 27298/P, datato 26/11/2015;
- PRESO ATTO** che nel termine di cui al foglio sopra richiamato sono pervenuti i pareri favorevoli di:
- di Federagenti, con nota prot. n° 388-Mp/am, datata 20 ottobre 2015;
 - di Confindustria Genova, con nota datata 03/11/2015;
 - di Assorimorchiatori, con nota prot. n° 2080/15, datata 06/11/2015;
 - di Confitarma, con nota datata 06/11/2015;
- ATTESO** che nessun parere risulta pervenuto da parte di FEDARLINEA e FEDERIMORCHIATORI;
- TENUTO CONTO** che tutti i rimorchiatori compresi nel piano di ammortamento, che fa parte della verifica tariffaria, sono in servizio nel porto di Genova;
- PRESO ATTO** che il risultato della verifica biennale delle tariffe di rimorchio effettuata dall'istante Società è coerente alle vigenti disposizioni in materia di criteri e meccanismi per la determinazione delle tariffe, sopra richiamato;
- VISTI** gli artt. 101 a 1173 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima);

VISTO l'articolo 14, comma 1 bis, della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche e integrazioni,

VISTA la propria Ordinanza n. 370/2013 in data 18 dicembre 2013 relative alla determinazione delle tariffe del servizio di rimorchio nel porto di Genova, per il biennio 2014-2015;

DETERMINA

La riduzione delle tariffe per il servizio di rimorchio, già stabilite con l'ordinanza n° 370/2013 in data 18 dicembre 2013, nella misura del - **1,54%** (uno virgola cinquantaquattro per cento) per il biennio 2016-2017.

ORDINA

Articolo 1

PARAMETRO DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Per le navi dotate del certificato di stazzatura internazionale, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969, le tariffe del servizio devono intendersi riferite al valore di stazza lorda internazionale (GT) risultante dal certificato stesso.

Per le navi non dotate di tale certificato le tariffe vanno commisurate al valore della stazza lorda (GT) ottenuto utilizzando la seguente formula, che il Registro Italiano Navale (R.I.Na.) ha all'uopo elaborato:

$$GT = K1V \text{ (dove } V=2,832 \text{ VLT e } K1= 0,2 + 0,02 \text{ Log}10V\text{)}$$

VLT = volume lordo totale desumibile dal quadro dei calcoli di stazza nazionale

Qualora non risultasse possibile l'applicazione di tale formula a causa dei dati in essa ricompresi, Si farà riferimento alle seguente formula elaborate dall'IMO nella circolare n. 653/94:

$$GT = VE \times a \text{ (dove } VE=L \times B \times H\text{)}$$

L = lunghezza in metri risultante dal certificato internazionale di bordo libero.

B = larghezza massima fuori ossatura, in metri, come pubblicata sui registri o attestata dai documenti a bordo della nave.

H = altezza a murata dal fondo fino al ponte completo più alto, in metri, come pubblicato sui registri o attestato dai documenti a bordo della nave,

a = F (VE) da calcolare con l'interpolazione lineare secondo la seguente tabella:

	valore di VE	valore di a
Fino a	400	0,58
	1000	0,43
	5000	0,35
	10000	0,34
	25000	0,33
	50000	0,32
	100000	0,31
	150000	0,30
	200000	0,29
	250000 e oltre	0,28

Per i casi eccezionali (rappresentati dal fatto che insorgano dubbi sulla veridicità del dato relativo all'altezza totale della nave da utilizzarsi per l'applicazione della formula IMO) è consentito il ricorso al vecchio sistema denominato "VAL" di cui alla tabella allegata al dispaccio ministeriale n. 5203508 in data 05/07/1990, al fine di comparare i valori risultanti dall'applicazione della formula IMO (per le navi traghetto merci corretti con il coefficiente di cui all'articolo seguente) con quelli risultanti dal sistema "VAL" e commisurare la tariffa del servizio al valore che risulti più elevato tra i due.

Articolo 2

CORREZIONE DEL VALORE DI STAZZA

Il valore della stazza (risultante dal certificato internazionale di stazza o dall'applicazione di una delle formule di cui all'articolo precedente) andrà corretto applicando i seguenti coefficienti:

- **Traghetti passeggeri** **0,69**
(passenger Ro-Ro Cargo Ferries)
- **Traghetti merci** **0,85**
(Ro-Ro Cargo General Cargo - Ro-Ro Cargo Container Ship
Ro-Ro Cargo Ferries - Ro-Ro Cargo Vehicles Carriers)

Articolo 3

TARIFFE BASE- DECORRENZA E VALIDITA'

Sono approvate e rese esecutive a partire dalle ore 00:01 del 1° gennaio 2016, le seguenti tariffe per il servizio di rimorchio delle navi in entrata, in uscita e di quelle che eseguono movimenti nel Porto di Genova.

Le tariffe base per ciascun rimorchiatore impegnato sono le seguenti:

ZONA A - Bacino commerciale (da Punta Vagno a Banchina ex Italsider inclusa), Bacino di Prà, approdi di Genova Sestri Ponente

	G.T. (nave)		G.T. (nave)	Euro
a)	fino a		3000	561,85
b) da	3001	a	6000	737,39
c) da	6001	a	8000	897,51
d) da	8001	a	10000	1160,20
e) da	10001	a	13000	1381,71
f) da	13001	a	16000	1624,08
g) da	16001	a	20000	1792,95
h) da	20001	a	30000	1866,45
i) da	30001	a	40000	2011,85
j) da	40001	a	50000	2148,93
k) da	50001	a	60000	2249,53
l) da	60001	a	70000	2348,55
m) da	70001	a	80000	2447,57
n) da	80001	a	90000	2546,59
o) da	90001	a	100000	2645,61
p) da	100001	a	110000	2744,63

q) da	110001	a	120000	2843,65
r) da	120001	a	130000	2942,67
s) da	130001	a	140000	3041,70
t) da	140001	a	150000	3140,72

oltre 150000 t.s.l., 99,02 € in più per ogni 10.000 tonnellate o frazione

Le tariffe sopra indicate sono comprensive del cavo di rimorchio fornito dal rimorchiatore e riferite a prestazioni di rimorchio della durata massima di un'ora dal momento della fornitura del cavo. In prosecuzione alla prima ora si applicano:

- per la seconda ora il 30% della tariffa base,
- per ogni ora successiva il 50% della tariffa base.

ZONA B - Porto petroli di Miltedo - Ormeggi Isola

	G.T. (nave)		G.T. (nave)	Euro
a)	fino a		3000	844,34
b) da	3001	a	6000	1104,96
c) da	6001	a	8000	1345,75
d) da	8001	a	10000	1738,74
e) da	10001	a	13000	2072,32
f) da	13001	a	16000	2436,13
g) da	16001	a	20000	2690,47
h) da	20001	a	30000	3257,55
i) da	30001	a	40000	3499,69
j) da	40001	a	50000	3744,36
k) da	50001	a	60000	3997,66
l) da	60001	a	70000	4124,32
m) da	70001	a	80000	4240,55
n) da	80001	a	90000	4366,16
o) da	90001	a	100000	4493,86
p) da	100001	a	110000	4616,87
q) da	110001	a	120000	4744,04
r) da	120001	a	130000	4866,52
s) da	130001	a	140000	4991,09
t) da	140001	a	150000	5116,19
u) da	150001	a	160000	5231,38

oltre 160000 t.s.l., 160,53 € in più per ogni 10.000 tonnellate o frazione

Le tariffe sopra indicate sono comprensive del cavo di rimorchio fornito dal rimorchiatore e riferite a prestazioni di rimorchio della durata massima di un'ora e mezza dal momento della fornitura del cavo. In prosecuzione alla prima ora e mezza si applicano:

- per la seconda ora il 30% della tariffa base,
- per ogni ora successiva il 50% della tariffa base.

Articolo 4**ALTRI SERVIZI E RELATIVE TARIFFE**

Per forniture di vapore per salpare le ancore o per l'ormeggio:

- tariffa corrispondente a quella di cui all'art. 3.

Per forniture di vapore alle navi che si trovano dentro le difese foranee, per operazioni diverse da quelle sopraindicate:

- **ZONA A** 509,21 € all'ora o frazione di ora;
- **ZONA B** 763,56 € all'ora o frazione di ora.

Le prestazioni per i giri di bussola saranno compensate con una tariffa pari al doppio di quella fissata per il rimorchio normale, ma senza compenso per macchina ferma.

L'assistenza alle navi per esigenze di sicurezza, sia quando ordinata dall'Autorità Marittima, che a richiesta degli interessati, sarà compensata come segue:

ASSISTENZA CON CAVO

- Navi fino a 8.000 t.s.l. 354,93 € per ogni ora diurna normale;
- navi oltre 8.000 t.s.l. 443,01 € per ogni ora diurna normale;
- per navi ormeggiate alla piattaforma con rimorchiatore di potenza non inferiore a 2.000 cavalli è dovuto un importo forfettario onnicomprensivo di 626,48 € per ogni ora e senza l'applicazione di alcuna maggiorazione di cui all'art. 3 della presente ordinanza

Quando si rende necessario l'impiego di un secondo rimorchiatore in aggiunta al primo normalmente adibito all'assistenza di tali navi, è dovuto un importo di 621,79 € per ogni ora diurna normale con l'applicazione, quando previsto, delle maggiorazioni di cui all'art. 5 della presente ordinanza.

ASSISTENZA SENZA CAVO

- Navi fino a 8.000 t.s.l. 226,19 € per ogni ora diurna normale;
- navi oltre 8.000 t.s.l. 303,34 € per ogni ora diurna normale;

Per i trasferimenti dagli approdi del Porto Petroli di Genova Multedo e dell'ex Italsider a quelli del porto di Genova senza scali, saranno applicati:

1. a navi "con macchina"

- per l'uscita tariffa normale con le previste maggiorazioni;
- per l'entrata a Genova sconto del 40% sulla tariffa normale.

2. a navi "senza macchina"

- per l'uscita tariffa normale con le previste maggiorazioni: per il rimorchio fuori porto tariffa base maggiorata del 100%;
- per l'entrata a Genova tariffa base.

La richiesta di prestazione di rimorchio, a manovre iniziate, da parte del Comando nave, per unità di stazza lorda superiore alle 3000 tonnellate, successive ai tempi ordinari di cui all'art. 74 Ord. 03/2003, comporta una prestazione "eccedente quella normale di rimorchio" per la quale è previsto un compenso straordinario pari a € 671,40 per ogni rimorchiatore successivamente impiegato, oltre alla tariffa corrispondente per la prestazione ordinaria ed eventuali maggiorazioni se previste.

Il compenso straordinario sopra menzionato non trova applicazione se la richiesta di prestazione oltre gli ordinari tempi è determinata da cause che involgono l'emergenza nave in fase di manovra.

Articolo 5**SUPPLEMENTI**

Le tariffe contemplate nella presente ordinanza saranno aumentate:

- a) del 60% per i servizi effettuati tra le ore 20:00 e le ore 05:00 dei giorni feriali e per quelli effettuati dalle ore 05:00 alle ore 20:00 dei giorni dichiarati festivi a norma di legge;
- b) del 100% per i servizi effettuati tra le ore 20:00 e le ore 05:00 del giorno successivo nei giorni dichiarati festivi a norma di legge;
- c) del 32% per i servizi effettuati tra le ore 05:00 e le ore 20:00 delle giornate di sabato che non coincidono con le giornate festive;
- d) del 32% per i servizi effettuati tra le ore 05:00 e le ore 08:00 e tra le ore 17:00 e le ore 20:00 di ogni giorno dal lunedì al venerdì, che non sia dichiarato festivo;
- e) per mancata prestazione del rimorchiatori già disponibili sottobordo dipendente da "fatto della nave", si applica il 50% della tariffa relative.

Per il rimorchio di navi con macchina spenta la tariffa è aumentata del 30%. Sono esenti da questo aumento le navi fino a 1.000 t.s.l..

Articolo 6**RIDUZIONI**

Alle navi che effettuino movimenti da un ormeggio all'altro nel porto allo scopo di completare le operazioni di carico e scarico merci o passeggeri in arrivo o partenza, e sempre che tali movimenti siano effettuati dalle ore 05:00 alle ore 20:00, la tariffa base sia feriale che festiva è ridotta del 40%.

La tariffa sia feriale che festiva è ridotta del 5% per le navi che effettuino i sotto indicati movimenti dalle ore 05:00 alle ore 20:00;

- a) movimenti di navi tra un ormeggio del porto ed i bacini di carenaggio (entrata in bacino);
- b) movimenti di navi dai bacini di carenaggio ad un ormeggio del porto (uscita bacino);
- c) movimenti di navi tra un ormeggio operativo ed un altro per eseguire esclusivamente lavori di riparazione navale o degassificazione.

Non si applicano riduzioni per i seguenti movimenti:

- a) delle navi che prendono o lasciano posti di attesa;
- b) delle navi che passano in disarmo o demolizione;
- c) delle navi che eseguono giri di bussola;
- d) delle navi che nell'approdo in corso non hanno usufruito di almeno un servizio di rimorchio;
- e) delle navi che debbono rifornirsi di combustibile alle apposite calate.

Per il rimorchio delle navi appartenenti alla Marina Militare, o comunque in servizio per conto dello Stato, le tariffe sono applicate con riduzione del 50%.

Articolo 7**MAGGIORAZIONE PER RITARDATO PAGAMENTO**

Le fatture per i servizi di rimorchio e per tutte le altre prestazioni ivi inclusi i supplementi previsti dalla presente ordinanza, qualora non siano saldate entro sessanta giorni dalla data di emissione della fattura, danno diritto all'addebito, a

carico del destinatario delle prestazioni, di una maggiorazione per il ritardato pagamento da computarsi nella misura dell'1,50% con decorrenza dalla data di emissione della fattura stessa per ogni mese o frazione di mese di ritardo nel pagamento.

Articolo 8

MODALITÀ' DI FATTURAZIONE

Le fatture per i servizi previsti dalle presenti tariffe, dovranno essere corredate dal modulo "conferma dei servizi eseguiti" inviato nelle circostanze dell'esecuzione della prestazione per via telematica al raccomandatario della nave e potranno essere sottoposte, eventualmente, al "visto di conformità" dell'Ufficio Tecnico della Capitaneria di Porto di Genova.

Articolo 9

PARITÀ DI TRATTAMENTO DELL'UTENZA

In ogni caso la Società concessionaria è tenuta ad applicare, per l'esercizio dei servizi, tariffe non superiori a quelle sopra determinate dall'Autorità Marittima assicurando, altresì, la parità di trattamento degli utenti a parità di condizioni.

Articolo 10

DISPOSIZIONI FINALI

La presente ordinanza, che entra in vigore dal 1° gennaio 2016, abroga da tale data sostituendola, l'ordinanza n° 370/13, datata 18 dicembre 2013, di questa Capitaneria di Porto ed ha validità biennale conformemente alle disposizioni citate in premessa.

Genova, 22 Dicembre 2015

IL COMANDANTE
Contrammiraglio (CP)
Giovanni FETTORINO

